



Comune di Borgo San Giovanni
Codice Ente n. 10917

G.C.

14

04/04/2014

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL PGT AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N° 12/2005 E S.M.I. E INDIVIDUAZIONE SOGGETTI.

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

<p>X Soggetta invio ai Capi-gruppo Consiliari.</p> <p>Note:</p>	<p>L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di aprile alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello, risultano:</p> <table border="1" data-bbox="1088 1131 1380 1321"><thead><tr><th>Presenti</th><th>Assenti</th></tr></thead><tbody><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></tbody></table> <p>1 - NICOLA BUONSANTE 2 - SANTAMBROGIO CARLO 3 - CALZARI MASSIMO</p>	Presenti	Assenti	X		X		X	
Presenti	Assenti								
X									
X									
X									
<p>Referto di pubblicazione (art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)</p> <p>Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 17/04/2014 all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi</p> <p>Addì, 17/04/2014</p> <p>Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Francesca Saragò</p>	<p>Partecipa all'adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.</p> <p>Il Sig. Nicola Buonsante nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.</p>								

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Borgo San Giovanni è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 28.09.2010 e pubblicati sul B.U.R.L. – serie inserzioni e concorsi – n. 41 del 13.10.2010 ed esplicanti effetto da tale data;
- che con deliberazione di G.C. n 7 del 27.02.2014 in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato dato avvio al procedimento di variante parziale n. 1 degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio: Documento di Piano, Piano dei servizi e Piano delle regole, dando atto che la predetta variante è soggetta al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale –VAS;
- che con determinazione n. 52 del 03.04.2014 è stato affidato all' Architetto Sergio Uggetti di Lodi l'incarico per la redazione degli elaborati della variante n. 1 al PGT;
- che con determinazione n.53 del 03.04.2014 è stato affidato alla Dott.ssa Giovanna Fontana di Piacenza, l'incarico per la Valutazione Ambientale della variante n. 1 al PGT;

Considerato che:

- La Regione Lombardia ha approvato in data 11 marzo 2005 la legge n. 12 "Legge per il governo del territorio", la quale ha sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e, tra l'altro, ha introdotto, con l'art. 4, la "valutazione ambientale dei Piani", stabilendo che:
 - *al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi;*
 - *sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale , i piani territoriale regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione;*
 - *per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con*

gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agro-ambientali, che devono essere recepite nel piano;

o sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso;

il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, con deliberazione VIII/351 del 13 marzo 2007, gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", come previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 12/2005 sopra richiamata, i quali definiscono al punto 2.0 – *Definizioni*, il significato da attribuire ai termini contenuti negli stessi indirizzi generali, qui di seguito riportati, e dettano al punto 5.0 – *La valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)*, le modalità per la valutazione ambientale di piani e programmi:

o proponente – la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano o il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;

o autorità procedente – la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;

o autorità competente per la VAS – autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi;

o soggetti competenti in materia ambientale – le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del piano o programma sull'ambiente;

o pubblico – una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2011, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE;

o conferenza di verifica e di valutazione – ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi;

- o consultazione – componente del processo di valutazione ambientale di piani e programmi prevista obbligatoriamente dalla direttiva 2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di acquisire dei “pareri sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa”; in casi opportunamente previsti, devono essere attivate procedure di consultazione transfrontaliera; attività obbligate di consultazione riguardano anche la verifica di esclusione (screening) sulla necessità di sottoporre il piano o programma VAS;
- o partecipazione dei cittadini – l'insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, all'interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni; a seconda delle specifiche fasi in cui interviene, può coinvolgere attori differenti, avere diversa finalizzazione ed essere gestita con strumenti mirati;

Dato atto che secondo le disposizioni del punto 5.6 della DCR n. 8/351 del 13/3/2007, la VAS costituisce “parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, e i provvedimenti di approvazione adottati in assenza di VAS, ove prescritta, sono nulli”;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, come da ultimo modificato con D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010, recante “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi –VAS (art. 4, della L.R. 12/2005, D.C.R. n. 351/2007)” nonché la Circolare esplicativa Regionale “L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”, approvata con Decreto Dirigenziale n. 692 del 14/12/2010, che definisce nel dettaglio la procedura VAS cui deve attenersi il Comune; i successivi atti: DGR DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836 “determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi– VAS (art.4. l.r. n.12/2005; d.c.r. n.351/2007) – Approvazione allegato 1U – Modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – variante al piano dei servizi e piano delle regole.”

Verificato che per la variante parziale n.1 al PGT sono verificati contestualmente i criteri di cui al punto 2.1 allegato 1b alla DGR n. 9/761 del 10/11/2010 - *Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) DOCUMENTO DI PIANO – PGT piccoli comuni – sotto riportati:*

Le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) *non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche*
- b) *non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE*
- c) *determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.*

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale e' necessaria qualora

l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale, i Comuni accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

Verificato pertanto che, ai sensi delle disposizioni dianzi richiamate, si rende necessario dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, quale processo decisionale complesso ed allargato a soggetti portatori di interessi pubblici o individuali nell'ambito della procedura di variante agli atti di PGT, nonché di individuare le autorità procedente e competente, gli enti competenti e i soggetti interessati alla Valutazione Ambientale Strategica;

Richiamata la suddetta "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS", approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 8/6420 del 27/12/2007 (integrata e modificata con successive deliberazioni GR n. 8/7110 del 18/4/2008, n. 8/8950 del 26/2/2009 e 9/761 del 10/11/2010, DGR DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836), che definisce le procedure per la valutazione ambientale del PGT e prevede che l'Autorità Competente per la VAS è la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato e che la stessa è individuata all'interno dell'ente con atto formale e deve possedere i seguenti requisiti:

- separazione rispetto all'autorità procedente
- adeguato grado di autonomia, ai sensi del d.lgs n. 267/2000
- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile

Vista la sentenza del TAR Lombardia n. 1526 del 17.05.2010 che ha parzialmente annullato la D.G.R. n. 6420/2007 n. VIII/351 in ragione del fatto che "L'Autorità" competente, *individuata nell'ambito della stessa Amministrazione tenuta all'approvazione del P.G.T. non offrirebbe garanzie di imparzialità e terzietà nel procedimento di VAS in quanto vi sarebbe un'illegittima commistione tra funzione amministrativa attiva e funzione di controllo*";

Preso atto

- del contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 133 del 07/12/2010 che ha annullato la sentenza del TAR Lombardia n. 1526 del 17.05.2010 ritenendo legittima la D.G.R. n. 6420/2007 n. VIII/351, in quanto la legge Regionale n. 12 /2005 non richiede che l'Autorità procedente e quella competente in materia di VAS debbano essere necessariamente individuate in Pubbliche Amministrazioni diverse;

- che tuttavia l'individuazione di tali Autorità deve avvenire nel rispetto del principio di separazione, garantendo un adeguato grado di autonomia e competenza in materia ambientale;

- della Circolare della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia Atto n. 692-13071/14.12.2010, che conferma che le indicazioni operative già formulate ai Comuni, in base alle quali l'Autorità procedente in materia di VAS deve essere individuata all'interno dell'Ente tra coloro che hanno la responsabilità nel procedimento di Piano e precisa che nell'individuazione dell'Autorità competente deve essere garantito il principio di separazione ed autonomia tra le due Autorità, oltre che di competenza;

Preso atto che ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 la Giunta Comunale con deliberazione n 61 del 28.05.2011 ha attribuito le funzioni di responsabile del Settore Tecnico al Sindaco pro-tempore nella persona dell'Ing. Bonsante Nicola.

Ritenuto

- di dover individuare quale Autorità procedente in materia di VAS il responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borgo San Giovanni, individuato con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 28.05.2011 nella persona del Sindaco Ing. Nicola Bonsante;

- di dover individuare quale Autorità competente in materia di VAS l'assessore all'ambiente del Comune di Borgo San Giovanni il Sig. Calzari Massimo;

Visto il punto 5 *Verifica di assoggettabilità alla VAS* dell'allegato allegato 1b alla DGR n. 9/761 del 10/11/2010 - *Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) DOCUMENTO DI PIANO – PGT piccoli comuni, che riprende le indicazioni di cui all'articolo 12 del D. Lgs. ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità, che prevede i seguenti passaggi:*

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

provvede a :

- dare avviso di avvio del procedimento;
- individuare i soggetti interessati e definire le modalità di informazione e comunicazione;
- elaborare il rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o

programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;

Preso atto che nell'ambito del Sistema Informativo Regionale è stato costituito il Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi – SIVAS e che detto sito informativo, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, per tutte le procedure di VAS e verifiche di assoggettabilità a VAS espletate in Regione Lombardia, a far data dal 1 gennaio 2010, tiene luogo alla Pubblicazione sul BURL prevista dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Visto l'allegato avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

Vista la L.R. 12 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DELIBERA

1. **Di approvare e riconoscere** la premessa narrativa quale parte integrante della presente deliberazione.

2. **Di disporre**, con il presente atto, **l'avvio del procedimento** di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante n. 1 al PGT del Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/3/2005, n. 12 e conformemente agli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", approvati con DCR 13/3/2007, sempre nel rispetto dei contenuti del D.Lgs 152/2006 (come modificata dal D.Lgs 16/1/2008, n. 4) e dall'allegato "1°" della DGR n. 8/6420 del 27/12/2007 (modificata e integrata con la DGR N. 8/10971 del 30/12/2009 e con la DGR n. 9/761 del 10/11/2010) e della Circolare regionale "L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale", approvata con Decreto Dirigenziale n. 692 del 14/12/2010;

3. **Di individuare** per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica della variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio:

- il proponente e l'autorità procedente nella figura del responsabile del Settore Tecnico ;
- l'autorità competente nella figura dell'assessore all'ambiente del Comune di Borgo San Giovanni il Sig. Calzari Massimo

4. **Di individuare**, d'intesa con l'autorità competente per la VAS definita al punto precedente, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e gli altri soggetti interessati all'iter per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PGT, da invitare alla Conferenza di valutazione:

a) soggetti competenti in materia ambientale

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - Lodi
- Azienda Sanitaria Locale - Lodi
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano

b) enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O. Pianificazione Territoriale ed Urbana
- Provincia di Lodi Settore Urbanistica
- Comuni confinanti: Castiraga Vidardo, Lodi Vecchio, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano.

c) Enti/Autorità con specifiche competenze

- Autorità d'Ambito di Lodi
- Ente gestore della rete raccolte e gestione reflui
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

e che detti soggetti ed enti saranno invitati, ai sensi dell'art. 43 c. 6 del DPR 28/12/2000 n. 445, tramite uno dei seguenti mezzi: lettera, posta elettronica certificata o fax;

5. **Di individuare** il pubblico ed il pubblico interessato in:

- singoli cittadini, che verranno informati tramite una o più delle seguenti modalità:
 - affissione di avvisi all'Albo Pretorio
 - affissione di avvisi nelle bacheche comunali e in luoghi pubblici
 - mezzi di comunicazione elettronica: sito web comunale
- associazioni e gruppi operanti sul territorio :
- commissione paesaggio
- altre associazioni e gruppi che ne facciano diretta richiesta

questi ultimi soggetti potranno essere informati oltre che con le modalità sopra individuate per il pubblico, anche mediante fax, lettera o mail inviati all'indirizzo ove ha sede l'associazione o il gruppo.

6. **Di individuare** quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella valutazione della variante parziale n.1 al PGT quello descritto all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", approvati con DCR 13/3/2007, di cui all'allegato 1b alla DGR n. 9/761 del 10/11/2010 - *Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) DOCUMENTO DI PIANO – PGT piccoli comuni*, sempre nel rispetto dei contenuti del D.Lgs 152/2006 (come modificata dal D.Lgs 16/1/2008, n. 4) e dall'allegato "1a" della DGR n. 8/6420 del 27/12/2007 (modificata e integrata con la DGR n. 8/10971 del 30/12/2009 e con la DGR N. 9/761 del 10/11/2010) e della Circolare regionale "L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi –VAS nel contesto comunale", approvata con Decreto dirigenziale n. 692 del 14/12/2010;

7. **Di fornire** all'autorità procedente i seguenti indirizzi cui attenersi nell'applicazione del **percorso metodologico-procedurale** in materia di VAS per la variante parziale al PGT, con

- messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare della proposta di variante agli atti del PGT e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE)
- dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web (per trenta giorni)
- comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati
- indire la conferenza di verifica, da convocarsi con relativo avviso almeno 10 giorni prima della data individuata, della quale sarà redatto un verbale in merito all'assoggettabilità o meno della variante al DdP alla VAS
- assumere la decisione dell'autorità competente di assoggettare o meno la variante parziale al PGT a VAS (entro novanta giorni dalla messa a disposizione)
- dare informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web (SIVAS e sito del comune);

8. **Di rendere** pubblico l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con la pubblicazione di un apposito avviso, così come da schema allegato alla presente deliberazione, all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune, e sul sito web regionale SIVAS (avente valore di pubblicazione sul BURL ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009).

9. **Di demandare** all'autorità procedente gli atti conseguenti previsti dalla disciplina vigente in materia di VAS.

10. **Di dichiarare**, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.).

**Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del
18.08.2000**

Parere tecnico:

data 04/04/2014

(x) Nulla da rilevare

Il Responsabile del Servizio
F.to Nicola Buonsante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Buonsante

(*).....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

(*).....

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(3° comma art. 45 Legge 8 giugno 1990 ,n. 142)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione nel medesimo giorno di pubblicazione – ai capigruppo consiliari - ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 17/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo On Line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. in data _____ .

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò
